

Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento - D.M. 13 luglio 2015

3 Agosto 2015

Dal 31 luglio 2015 è possibile effettuare la compensazione fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2014.

Tale modalità di utilizzo del credito diventa, così, operativa anche per il 2015, con un allungamento del termine di notifica delle cartelle esattoriali che possono essere compensate, in precedenza fissato al 31 marzo 2014[1].

Lo prevede il **D.M. 13 luglio 2015** del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.176 del 31 luglio 2015, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'art.1, co.19, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)[2]. Come noto, l'art.28-*quater* del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A.[3], non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.[4].

Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.[5].

In tal ambito, si è poi aggiunta, da ultimo, la legge di Stabilità 2015 la quale, anche per il 2015, ha demandato ad un Decreto attuativo l'efficacia della **compensazione delle cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di **crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, **maturati nei confronti della pubblica amministrazione**.

Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 13 luglio 2015 che, richiamando la disciplina generale dell'art.28-*quater*, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al **31 dicembre 2014** il **termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento** che possono essere compensate con i crediti verso la P.A..

Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 31 luglio 2015, data di entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015.

In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel corso del 2014, ovvero in periodi anteriori (*cf.* Tabella 1).

In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il **credito** deve essere **certificato** mediante la **piattaforma elettronica**, e il **debito iscritto a ruolo** deve essere **pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A.**

Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.

In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A.[6], quali:

- o la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti^[7];
- o la cessione del credito^[8].

TABELLA 1

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO - EVOLUZIONE NORMATIVA

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO	PERIODO DI COMPENSAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2015	<i>D.M. 19 ottobre 2012</i>
entro il 31.12.2012		<i>art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013</i>
entro il 30.09.2013		<i>art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014</i>
entro il 31.03.2014		<i>D.M. 24 settembre 2014</i>
entro il 31.12.2014		<i>D.M. 13 luglio 2015</i>

^[1] Cfr. ANCE "Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento - D.M. 24 settembre 2014" - [ID n.17995 del 23 ottobre 2014](#), nonché l'art.12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. "Decreto Destinazione Italia") ed ANCE "Destinazione Italia - Conversione in legge del DL 145/2013" - [ID n.15084 del 25 febbraio 2014](#).

^[2] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2015 - Pubblicazione in G.U. - Misure fiscali d'interesse per il settore" - [ID n.18852 del 08 gennaio 2015](#).

^[3] Si tratta delle P.A. di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs.165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A..

^[4] L'individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012.

^[5] L'originario termine era stato fissato al 30 aprile 2012 (D.M. 19 ottobre 2012), poi prorogato diverse volte negli anni, fino al 31 marzo 2014 (D.M. 24 settembre 2014, in attuazione dell'art.12, co-7-bis del citato Decreto "Destinazione Italia").

[6] Cfr. ANCE "Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali - La disciplina completa" - [ID n.17279 del 4 agosto 2014](#).

^[7] A tal riguardo, si ricorda che l'art.28-*quinquies* del D.P.R. 602/1973 (come modificato dall'art.39, co.1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014 - cd. "Decreto Spending review") prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell'adesione alle forme di deflazione del contenzioso.

^[8] Si ricorda che la cessione del credito è agevolata con la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA (art.38-*bis* del D.L. 66/2014). In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).

Precedentemente, l'art.8 del D.L. 35/2013 (convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013) fissava al 31 dicembre 2012 la data di maturazione dei crediti commerciali vantati nei confronti delle PA, la cui cessione fruiva della detassazione.